



Città di Salsomaggiore Terme
Provincia di Parma

Comune di Fidenza
Provincia di Parma

C.F./P.I. n. 00201150349

P.IVA. 00163890346
Cod.Fisc. 82000530343

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COSTITUITA FRA I COMUNI DI SALSOMAGGIORE TERME E FIDENZA

**VERBALE DI GARA n. 6 in data 21/06/2022
(verifica congruità prezzi)**

procedura: aperta art.60 e 71 del decreto legislativo n. 50 del 2016
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE DEL FRANCIGENA FIDENZA FESTIVAL PER IL BIENNIO 2022-2023.

CIG 9162753EF6

L'anno duemilaventidue, addì ventuno del mese di giugno (21/06/2022), alle ore 12:00, il Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto della commissione di gara costituita con atto del dirigente della centrale unica di committenza n. 14960 del 12/05/2022 nelle persone di:

- dott. Alessandro Puglisi, presidente della commissione di gara;
- dott.ssa Silvia Tronchini, componente della commissione di gara,
- dott. Soufian Hafi Alemani, componente della commissione di gara;

ai sensi dell'art. 22 del disciplinare di gara, in seduta riservata, ha proceduto all'esame delle giustificazioni relative all'offerta presentate dal concorrente PIRENE S.r.l.;

svolge la funzione di verbalizzante dott. Soufian Hafi Alemani;

PREMESSO che a seguito di procedura aperta per l'affidamento del servizio di organizzazione e direzione del Francigena Fidenza Festival per il biennio 2022-2023, l'operatore PIRENE SRL, con sede in Piazza Navona, n. 43, Roma, è risultato il concorrente primo in graduatoria avendo ottenuto i seguenti punteggi:

- Punteggio offerta tecnica: 53,95/85 (giudizio tecnico prima della riparametrazione); 75,36/85 (giudizio tecnico riparametrato);
- Punteggio offerta economica: 15/15;

VISTO l'art. 97, comma 6, del d.lgs. 50/2016 che dispone *“la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”*;

VISTO l'art. 22 del disciplinare di gara che stabilisce *“si procede a verificare la prima miglior offerta anormalmente bassa, prendendo in considerazione i punteggi assegnati dalla Commissione prima della riparametrazione”*.

CONSIDERATO che al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 97, commi 2, 2bis, 3 e 3bis, l'orientamento della giurisprudenza è consolidato ed univoco nel ritenere che *“l'amministrazione dispone di una discrezionalità quanto mai ampia in ordine alla scelta se procedere a verifica facoltativa della congruità dell'offerta, il cui esercizio (o mancato esercizio) non necessita di una particolare motivazione e può essere sindacato solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto”*

RITENUTO di sottoporre l'offerta presentata da PIRENE SRL a verifica di congruità ai sensi dell'art. 97, comma 6, in ragione del ribasso offerto, pari al 34 %, realizzando un punteggio sull'offerta economica pari al massimo dei corrispondenti punti (15/15) previsti dal bando di gara, superiori, dunque, alla soglia dei 4/5 di cui all'art. 97, comma 3 del d.lgs. 50/2016;

DATO ATTO che con comunicazione PEC del 01/06/22, prot. n. 25516, si è avviato il procedimento di verifica delle offerte di cui all'art. 97 al fine della valutazione della congruità, affidabilità ed attendibilità dell'offerta predetta, richiedendo a PIRENE SRL di produrre una relazione contenente le giustificazioni di cui all'art. 97, comma 1, del d.lgs. 50/2016 aventi ad oggetto i seguenti elementi:

“a. Manodopera:

- *il contratto collettivo applicato;*
- *la retribuzione oraria del personale impiegato nell'appalto;*
- *la spesa da sostenere per le attività del direttore artistico dello staff;*

b. Con riferimento al prezzo offerto;

- *l'utile d'impresa;*
- *oneri aziendali per la sicurezza;*
- *i costi previsti relativi alle attrezzature e service tecnico per l'organizzazione del Festival;*
- *i costi previsti relativi ai relatori come indicati all'art. 9 del capitolato;*

c. Spese generali ed utile di imprese

il concorrente dovrà quantificare le spese generali relative al presente affidamento e l'utile che si prevede possa conseguire per l'esecuzione dell'appalto”

DATO ATTO altresì che con comunicazione del 09 giugno 2022 PIRENE SRL ha trasmesso la relazione contenente le giustificazioni richieste;

CONSIDERATO, da un punto di vista generale che, per consolidata giurisprudenza, la verifica di congruità dell'offerta consiste in un procedimento *“diretto ad accertare la complessiva sostenibilità ed affidabilità dell'offerta”* [...] *“in relazione alla corretta esecuzione dell'affidamento”*, trattandosi di *“un giudizio sintetico*

e globale che è sindacabile solo in presenza di macroscopiche illogicità”, in ragione del quale “l'operatore economico deve dimostrare alla stazione appaltante che il prezzo offerto è sufficiente a garantire la corretta e puntuale esecuzione del servizio, per cui le relative giustificazioni possono concretizzarsi nell'illustrazione dei motivi economici e/o tecnici che gli hanno consentito di praticare un determinato ribasso”, ed il cui esito è “rimesso alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante”;

VISTO l'art. 97, comma 4, del d.lgs. 50/2016 ai sensi del quale possono prendersi in considerazione le giustificazioni che riguardano:

- “a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;*
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;*
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.”*

VISTO l'art. 97, comma 5, del d.lgs. 50/2016 ai sensi del quale il RUP può escludere l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- “a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3;*
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;*
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;*
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16.”*

VISTO l'art. 97, comma 6, del d.lgs. 50/2016 a norma del quale non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge e non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'art. 100 del d.lgs. 81/2008;

RILEVATO, a seguito di esame delle giustificazioni presentate da PIRENE SRL:

- a) la congruità dei dati di fatturato dichiarati dalla Società PIRENE S.r.l tramite raffronto con i bilanci disponibili sul sistema informatico della Camera di Commercio (Telemaco);
- b) il rispetto degli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, e di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016;
- c) che il costo della manodopera è in linea con i valori delle apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016;
- d) la congruità degli oneri aziendali della sicurezza di cui all'art. 95, comma 10, rispetto all'entità ed alle caratteristiche del servizio;
- e) il carattere remunerativo dell'offerta proposta;

RITENUTO che le giustificazioni presentate dal concorrente sono apparse analitiche, sufficientemente dettagliate, coerenti ed idonee a dimostrare la sostenibilità ed affidabilità dell'offerta, tenuto conto del ribasso offerto;

Tutto ciò premesso e considerato

il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

- per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente richiamate, ritiene che le giustificazioni presentate dal concorrente siano coerenti ed idonee a dimostrare la sostenibilità ed affidabilità dell'offerta, tenuto conto del ribasso offerto e, pertanto, ritiene che l'offerta presentata da PIRENE SRL sia nel complesso non anomala;

- propone pertanto di aggiudicare l'appalto alla ditta PIRENE s.r.l. con sede in Piazza Navona, n. 43, Roma, c.f. 04991070485, che ha offerto un ribasso percentuale del 34,00% sul corrispettivo presunto posto a base di gara per un corrispettivo annuo di € (330.000,00 x -34,00%) = € 217.800,00 per l'anno 2022 e 2023;

- dichiara che il presente verbale non ha valore di contratto il quale sarà stipulato previo esperimento delle verifiche previste dalle norme vigenti e dell'insussistenza di una delle cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011;

La seduta è chiusa alle ore 14:30.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Responsabile unico del procedimento
dott. Alessandro Puglisi

I componenti della commissione giudicatrice

dott.ssa Silvia Tronchini

dott. Soufian Hafi Alemani – verbalizzante

Documento firmato in originale conservato agli atti dell'ufficio ai sensi delle linee guida del Garante per la Privacy.